

**Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello. Per ogni Corte d'assise e Corte d'assise d'appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i giudici popolari supplenti.**

**Chi vuole entrare a far parte delle liste deve presentare richiesta al Sindaco del comune in cui risiede.**

**I requisiti sono:**

- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Per i giudici popolari di Corte d'assise d'appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.

**Non possono** fare il giudice popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

**Ogni due anni** (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell'elenco integrativo dei giudici popolari.

- della Corte d'assise
- della Corte d'assise d'appello

Successivamente, in pubblica udienza, si procede all'estrazione per **sorteggio** fino al raggiungimento del numero dei giudici popolari prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la **lista generale rispettivamente degli uomini e delle donne**. In maniera analoga si procede per la formazione della lista dei **giudici popolari supplenti**.

Tutti gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo.

Ogni tre mesi la Corte d'Assise e la Corte d'Assise d'Appello estraggono 50 nominativi. Entro 5 giorni dall'estrazione, il presidente fissa giorno e ora per la presentazione davanti a sè dei giudici estratti.

All'udienza il presidente **dispensa** i giudici popolari che ne fanno richiesta e risultano legittimamente impediti. Poi il presidente chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio.

La nomina dura tre mesi, salvo prosecuzione del processo.

Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d'assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della parte rimanente del biennio.

L'ufficio di giudice popolare è **obbligatorio**.

Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma da euro 2,58 a euro 15,49 nonchè alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento.

Per essere **esonerati dal servizio** si deve presentare certificato medico della ASL prima della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento.

I giudici popolari nominati ricevono un **compenso giornaliero** stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza.

Attualmente ai giudici popolari spetta un rimborso di **euro 25,82** per ogni giorno di effettivo

esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di **euro 51,65** per le prime 50 sedute e di **euro 56,81** per le udienze successive.